

VERBALE DI ACCORDO

In data 30 ottobre 2019, in Roma, si sono incontrati Italgas S.p.A. in rappresentanza di tutte le società del Gruppo e le Segreterie Nazionali FILCTEM/CGIL, FEMCA/CISL, UILTEC/UIL, con le RSU del Gruppo Italgas, per la sottoscrizione del presente Accordo avente ad oggetto l'installazione del sistema di geo-localizzazione sui Tablet in uso al personale operativo.

Premesso che:

1. il Gruppo è impegnato da tempo in un processo di riorganizzazione anche in considerazione della rapida evoluzione del mercato che richiede una crescente attenzione finalizzata a:
 - aumentare la sicurezza dei lavoratori;
 - migliorare la qualità del lavoro;
 - perseguire una migliore e più efficiente gestione delle attività lavorative;
2. in un tale contesto, ai sensi dell'art. 4 L.300/1970, l'Azienda ha manifestato l'intenzione di dotare i Tablet in utilizzo al personale operativo, di un sistema di "geo-localizzazione" satellitare basato su tecnologia GPS (Global Positioning System), per esigenze di sicurezza, tutela del patrimonio aziendale, organizzative e produttive, come di seguito specificate:
 - incrementare la sicurezza degli addetti in relazione all'espletamento delle attività in campo;
 - ottimizzazione della gestione delle attività aziendali in occasione di richieste di intervento e/o emergenze, anche al fine di incrementare - data la particolare attività svolta dall'azienda - la sicurezza della collettività;
 - incremento dei livelli di servizio offerti alla clientela;
 - più efficiente programmazione delle attività sul territorio, anche nell'ottica di ottimizzare gli spostamenti del personale;
 - supportare i processi di Pronto Intervento e la gestione delle attività;
 - incremento della quantità e della qualità delle informazioni relative agli asset aziendali (ad esempio, localizzazione geografica dei PdR);
 - effettiva commisurazione dei tempi di cui al paragrafo 6 art. 25 del vigente CCNL Gas – Acqua.
3. Le OO.SS. e le RSU, alla luce delle informazioni ricevute dall'Azienda, danno atto della sussistenza delle necessità e finalità sopra evidenziate poste alla base della decisione aziendale di procedere all'installazione del sistema di geo-localizzazione sui Tablet in uso al personale operativo.
4. In data 30 maggio 2019, le Parti hanno sottoscritto un Verbale di Incontro dove si è previsto l'avvio della geolocalizzazione a livello sperimentale, fino al prossimo 31 ottobre 2019, a valle di incontri territoriali da svolgersi sui Poli di riferimento; successivamente sono stati sottoscritti specifici Verbali di Accordo sui Poli Lombardia Novara, Veneto Lombardia, Venezia Friuli, Liguria, Centro Adriatico, Roma Nord, Roma Sud, Campania Molise, Napoli, Sicilia, Calabria, Torino e Piemonte Aosta a seguito dei quali è stata avviata la sperimentazione *de quo*.

Tutto ciò premesso,

avendo a mente quanto previsto (i) all' art. 4 della legge n. 300/1970, (ii) dal Garante per la protezione dei

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

dati, (iii) dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e in linea con la vigente normativa ARERA in materia,

si conviene quanto segue:

1. le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
2. le Organizzazioni Sindacali, preso atto di quanto presentato dall'azienda e concordando sull'opportunità di superare la fase sperimentale di cui in Premessa, convengono sull'installazione sui Tablet in uso al personale operativo su tutto il territorio della funzione di geo-localizzazione al fine di perseguire le finalità indicate in Premessa;
3. le Parti convengono che le attività collegate all'utilizzo di impianto di localizzazione satellitare sui Tablet saranno effettuate in conformità delle norme legali e contrattuali vigenti e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori, in ottemperanza alla disciplina in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., recante il c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali) e, più in particolare, dei Provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali in data 4 ottobre 2011 e seguenti;
4. I Tablet in dotazione al personale operativo delle società del Gruppo Italgas sono dotati della c.d. funzione di "Geo-localizzazione", attivabile attraverso il menu "Impostazioni", che consente la determinazione della posizione geografica dello strumento di lavoro in relazione agli Eventi Significativi nel seguito descritti e non la geo-localizzazione continua durante il percorso o in altri momenti al di fuori dell'orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto per la reperibilità.
Detta funzione dovrà essere attiva al verificarsi degli Eventi significativi (che saranno oggetto di registrazione) nel seguito meglio descritti, esclusivamente durante lo svolgimento dell'attività lavorativa ovvero durante lo svolgimento del servizio di reperibilità: la singola registrazione dell'evento determinerà automaticamente l'invio della posizione.
La ricezione della posizione geografica dello strumento di lavoro (nello specifico, il Tablet) e/o dell'asset oggetto di attività in corrispondenza degli Eventi significativi tracciati tramite l'applicativo denominato Gas to Go (e sue possibili evoluzioni) avverrà per esigenze organizzative e produttive a beneficio delle attività lavorative di tecnici e addetti e garantirà al tempo stesso sia la salvaguardia degli asset aziendali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Punti di Riconsegna, Impianti, etc.), nonché la sicurezza del lavoratore.
5. Per Eventi significativi si intendono tutti quegli eventi in corrispondenza dei quali verrà ricevuta la posizione del Tablet attraverso l'applicativo Gas to Go:
 - a. "Avvio intervento": segnalazione di avvio dell'attività effettuata in loco all'inizio del singolo intervento.
In caso di cliente assente, l'addetto dovrà comunque selezionare l'Evento in corrispondenza dell'arrivo sul luogo d'intervento;
 - b. "Consuntivazione intervento": segnalazione di chiusura dell'attività effettuata in loco a valle del processo di consuntivazione.
In caso di cliente assente, l'addetto dovrà comunque selezionare l'Evento in corrispondenza della ripartenza dal luogo del (mancato) intervento;
 - c. "Attività selezionabile": selezione da parte degli addetti di attività da eseguire a fronte di

intervenuta disponibilità (ad esempio, nel caso in cui un cliente sia assente all'appuntamento previsto). Al realizzarsi di tale circostanza l'addetto potrà selezionare una nuova attività da effettuarsi tra quelle presentate (notificate) dal sistema previo confronto con lo schedatore e che terrà conto dei seguenti parametri:

- i. posizione geografica dell'addetto;
- ii. posizione geografica della nuova attività;
- iii. orario previsto per l'appuntamento successivo (se presente nell'Agenda dell'addetto);
- iv. tempo necessario per lo svolgimento dell'attività, inclusa la stima dei tempi di trasferimento;
- v. orario di lavoro dell'addetto;
- vi. competenze tecniche richieste dall'attività;
- vii. scadenza prevista dell'attività.

Resta ovviamente inteso che la proposta di attività potrà essere presentata solo qualora esistano delle attività eseguibili in prossimità del luogo ove si trova l'addetto e nel rispetto dei parametri sopra descritti.

- d. "Foto asset aziendale": in tutti i casi in cui le Procedure aziendali vigenti lo richiedano, foto relativa agli asset aziendali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Punti di Riconsegna, sopralluoghi per lavori sulla rete etc.) effettuata durante l'esecuzione dell'intervento o tramite altri dispositivi (ad esempio, la sonda ottica) in funzione dell'evoluzione tecnologica, nel qual caso le Parti concordano di incontrarsi preventivamente.
- e. "Inizio reperibilità": avvio dell'attività prestata in reperibilità, con la geo-localizzazione del solo momento della partenza dell'addetto per l'espletamento del servizio, escludendo la geo-localizzazione continua durante il percorso;
- f. "Fine reperibilità": termine dell'attività prestata in reperibilità coincidente con la geo-localizzazione del solo rientro dell'addetto, escludendo la geo-localizzazione continua durante il percorso.

6. Resta inteso che, durante la reperibilità, resta confermata la ricezione della posizione in corrispondenza degli Eventi significativi "Avvio intervento", "Consuntivazione intervento" e "Foto asset aziendale".

7. Il trattamento dei dati relativi all'attività di localizzazione satellitare verrà effettuato sempre nel rispetto del principio di proporzionalità, pertinenza e di non eccedenza rispetto alle finalità perseguite, e secondo correttezza, per scopi determinati, espliciti e legittimi ai sensi dell'art. 5 lett. a, c) ed e) del Regolamento UE 679/2016, con riferimento a quanto previsto dal presente Accordo;

8. I dati forniti dal sistema saranno raccolti e trattati direttamente dalla Società o parti terze e, più precisamente, da personale autorizzato per accedere agli stessi mediante specifiche credenziali di autenticazione e di cui verrà anche data informazione ai dipendenti.

I dati rilevati con specifico riferimento alla geo-localizzazione saranno memorizzati ed elaborati come segue:

- i dati afferenti le coordinate degli asset aziendali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Punti di Riconsegna, Impianti, etc.) saranno memorizzati sulle relative anagrafiche degli applicativi aziendali di competenza (quali, ad esempio, SAP) senza che da ciò possa derivare alcun riferimento al dipendente (tecnico e/o operaio) che li ha rilevati;

- i dati afferenti alle coordinate di tutti gli Eventi sopra descritti, saranno resi automaticamente anonimi ed in nessun caso riconducibili all'addetto decorse 24 ore lavorative dalla giornata in cui sono stati rilevati e successivamente memorizzati in una specifica anagrafica.

Restano invariate le modalità di memorizzazione e gestione dei dati riferiti alla gestione operativa.

Verranno raccolti i soli dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle necessità precisate nelle premesse tra cui, a titolo esemplificativo, l'orario di inizio e di fine dell'attività anche ai fini di cui al paragrafo 6 dell'art. 25 del vigente CCNL Gas – Acqua in materia di Reperibilità nonché della vigente contrattazione aziendale in materia.

In ogni caso, i dati raccolti saranno utilizzati nel rispetto della vigente normativa in tema di riservatezza dei dati personali e a tale scopo la Società fornirà adeguata informativa ai propri dipendenti circa la presenza del predetto sistema e delle sue finalità, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, informandoli altresì delle figure aziendali incaricate del trattamento dei dati connessi all'utilizzo del sistema e dei tempi di conservazione degli stessi;

9. Le Parti concordano che i dati raccolti non saranno utilizzati per finalità diverse e/o ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente Accordo e che non potranno essere diffusi e/o comunicati a terzi, salvo esigenze di polizia o di giustizia o derivanti da provvedimenti normativi qualora gli stessi configurino o possano configurare reato.

Resta inteso che i dati rilevati saranno utilizzati in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 L. 300/1970.

10. Potranno accedere al dato rilevato attraverso la geo-localizzazione dei Tablet le seguenti figure aziendali:

- relativamente ai dati afferenti le coordinate degli asset aziendali, questi verranno riportati (corredo informativo) sull'oggetto tecnico e le diverse Unità aziendali potranno accedervi nell'ambito delle proprie prerogative;
- relativamente ai dati non afferenti le coordinate degli asset aziendali, gli Schedulatori, i Tecnici in servizio di reperibilità ed i Responsabili di struttura operativa di competenza mediante interrogazione del sistema Gas to Go (e sue possibili evoluzioni), limitatamente all'ultima posizione geografica ricevuta afferente gli Eventi significativi.


11. Resta inteso che nei confronti del personale dipendente non saranno intraprese azioni disciplinari, nel caso in cui la Società venisse a conoscenza, a seguito della raccolta dei dati, di notizie e/o eventuali errori dei dipendenti;

Vengono fatte salve le esigenze di ulteriore conservazione in caso di richiesta per attività investigative da parte dell'Autorità Giudiziaria o di polizia.

* * *

La presente disciplina in materia di geo-localizzazione, all'esito della fase di sperimentazione che ha visto coinvolte le Parti, è da intendersi introdotta stabilmente in forma sistematica per tutto il personale operativo del Gruppo Italgas. Resta inteso che in caso di modifiche alle vigenti normative in materia le Parti si incontreranno per eventuali adeguamenti.

Le Parti, al fine di verificare la corretta applicazione dell'accordo, con particolare attenzione ai primi mesi di



implementazione della Geo-localizzazione, si incontreranno semestralmente a livello locale, e a livello nazionale su richiesta di uno dei due firmatari.

Con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito la procedura prevista dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento UE/679/2016 e dei Provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali in materia.

Le Parti intendono altresì superato quanto previsto, in relazione al riconoscimento dell'ora forfetaria di straordinario in caso di intervento in reperibilità, nel verbale di accordo del 12 dicembre 2018, nonché di quanto previsto nel vigente CCNL Gas – Acqua.


Letto, confermato e sottoscritto.

L'Azienda



Handwritten signatures of the company representatives in blue ink, including names like Paolo Fini, Alessio, and others.

Segreterie Nazionali



Handwritten signatures of the National Secretariats representatives in blue ink, including names like Alessio, Roberto, and others.

RSU